COMUNE DI GENOVA

127 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-32 del 30/01/2018

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2018

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 5 in data 8 febbraio 2018;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Avv. Pietro Piciocchi;

Visti l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo fissato dall'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 dicembre;

Visto l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (la c.d. "Manovra Monti"), che ha anticipato l'istituzione e l'applicazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1 gennaio 2012;

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha ridefinito il quadro dei tributi comunali, istituendo a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre diverse forme di prelievo, Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in base al quale è stabilito che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2012, n. 61 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, commi da 669 a 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Visto il Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20.5.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'Accordo per il territorio del Comune di Genova, stipulato il 5 dicembre 2017 tra le associazioni più rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che fissa i criteri di determinazione del canone per i contratti di locazione a canone concordato sostituendo l'Accordo stipulato il 20 dicembre 2011.

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'aliquota complessiva dell'IMU e della TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore ai limiti massimi prefissati dalla legge statale per la sola IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile, così come confermato dall'art. 1, comma 679, della legge 23.12.2014 n. 190;

Verificato che la Circolare n. 3/DF del 18.5.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze precisa che, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, il Comune può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie e che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e di non discriminazione;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per gli anni 2016 e 2017 i comuni non hanno potuto procedere ad aumenti delle aliquote IMU e TASI;

Preso atto altresì che la legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017 all'art. 1 comma 37 prevede il mantenimento del "blocco" della pressione tributaria locale anche per l'esercizio 2018;

Rilevato che, l'art. 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilisce che l'aliquota di base IMU per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/ 1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

Rilevato altresì che l'art. 1, commi 53 e 54, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, stabilisce che le aliquote IMU e TASI deliberate dal Comune siano ridotte al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 con contratti agevolati (art. 2, comma 3), contratti di natura transitoria (art. 5, comma1) o contratti di locazione per studenti universitari (art. 5, comma 2 e 3);

Rilevato che l'art. 1 comma 10 lett. b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 introduce la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che, tra le aliquote IMU 2018, indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale dal presente provvedimento, vengono introdotte nuove specifiche agevolazioni ritenute necessarie ed opportune, in coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione, al fine di:

- favorire interventi di riqualificazione urbana, l'eliminazione di situazioni di degrado, il ripristino di condizioni di sicurezza ed incrementare gli interventi di recupero edilizio degli immobili siti nel Centro Storico di Genova siti nella zona censuaria catastale 1 A diminuendo la pressione fiscale gravante sugli immobili oggetto di interventi di recupero in tale ambito territoriale;

- incentivare interventi di riqualificazione del territorio comunale ed in particolare la riconversione a funzioni urbane delle aree e degli immobili derivanti dalla contrazione del quartiere fieristico di Genova nei padiglioni prospicienti la darsena nautica (D.C.C. n. 51/2013), individuati dal PUC del Comune di Genova entrato in vigore il 03.12.2015 (D.D. 2015/118.0.0./18 del 27.11.2015) nel Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera-Kennedy, in modo compatibile con l'assetto urbanistico;

- potenziare gli interventi a sostegno dell'occupazione e la crescita del tessuto economico della città diminuendo la pressione fiscale gravante sugli immobili utilizzati da Start-Up e PMI innovative, come definite dalle norme di riferimento;

Considerato altresì che tra le aliquote IMU 2018, indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, viene ampliato l'ambito di applicazione della specifica aliquota agevolata prevista per gli immobili di categoria catastale A1 utilizzati come abitazione principale, ai soggetti passivi d'imposta di età pari o superiore ad anni 70 e reddito del nucleo

familiare non superiore ad euro 30.000,00, al fine di affrontare, in coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione, anche sotto il profilo fiscale, pur nella necessaria gradualità, la particolare situazione, tipica della nostra città, che vede persone anziane e spesso sole risiedere in immobili di particolare pregio;

Rilevato, per quanto riguarda TASI, che:

- nella determinazione delle aliquote TASI degli anni precedenti sono stati superati, come consentito dal comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi di legge e del Regolamento IMU vigente nel Comune di Genova;

- ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, a partire dal 2016, l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché gli immobili ad essa assimilati sono esclusi dall'applicazione della TASI;

Considerato che, come indicato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale dal presente provvedimento, per l'anno 2018, sono confermate le aliquote TASI approvate per l'anno 2016 con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 26.04.2016, per le fattispecie non esentate dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Preso atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 13 commi 13 bis e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013;

La Giunta
PROPONE
Al Consiglio Comunale

1. di approvare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni IMU di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare per l'anno 2018 le aliquote TASI di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le aliquote IMU, approvate con la presente deliberazione, rientrano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni;

4. di non inviare, attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente provvedimento, la presente proposta di deliberazione ai Municipi;
5. di dare mandato alla Direzione Politiche delle Entrate di trasmettere copia della presente delibera ai Municipi e dei regolamenti in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
7. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 127 0 0	**Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-32 DEL 30/01/2018**

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2018

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1 ALLEGATO “A” ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU PER L’ANNO 2018
2 ALLEGATO “B” ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2018

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente

Allegato "A"

ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2018

Aliquote

Per l'anno 2018 sono stabilite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 e successive modifiche ed integrazioni le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria:

aliquota	
0,29%	Per le unità immobiliari di categoria A/1, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, da persone di età pari o superiore a 70 anni, nell'anno di riferimento dell'imposta e con reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 30.000,00. I soggetti interessati, per potere applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire all'Ufficio IMU del Comune, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
0,58%	Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
0,71%	Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
0,78% **(a tale aliquota va applicata la riduzione del 25% ai sensi dell'art.1, comma 53 della L. 208/2015)**	Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base all'accordo vigente stipulato in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, all'Ufficio IMU del Comune copia del contratto registrato entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L'aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla legge, la consegna sia effettuata nei termini di cui al paragrafo precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data

	di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato all'Ufficio IMU del Comune.
0,76%	Per gli immobili, individuati nel Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera-Kennedy dal PUC del Comune di Genova (D.D. 2015/118.0.0./18 del 27.11.2015), la cui base imponibile, a seguito dell'avvio degli interventi di riqualificazione, è determinata ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992. L'aliquota si applica a far data dall'inizio lavori fino al momento in cui la base imponibile sarà nuovamente determinata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs 504/1992. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti, entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
0,84%	Per gli immobili commerciali inseriti nei patti d'area e locati a canone ridotto, come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007. Gli immobili per poter usufruire dell'agevolazione dovranno essere individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed i proprietari dovranno rispettare le procedure di invio documentazione fissate dalla Direzione Sviluppo Economico - Ufficio Promozione di impresa. L'aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione.
0,84%	Per gli immobili localizzati nel Centro Storico di Genova inseriti nella zona censuaria catastale 1A, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, che nel corso dell'anno 2018 e seguenti siano oggetto di recupero edilizio e che presentino i seguenti requisiti: - i lavori devono riguardare le unità edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso; - i lavori devono riguardare interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell'edificio, interventi di restauro conservativo, interventi finalizzati alla cablatura dell'edificio, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica ed antisismica dell'edificio, interventi di bonifica dall'amianto, interventi atti all'eliminazione di barriere architettoniche, interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali possono rientrare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; - la spesa della ristrutturazione per unità immobiliare deve essere di importo pari o superiore a 2.500,00 euro, documentabile con idonee fatture; - i lavori devono essere documentabili inoltre attraverso i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta.

0,84%	Per le unità immobiliari utilizzate da Start–up innovative, così come definite nell'art. 25, commi 2 e 3, del D.L. n.179 del 18/10/2012, iscritte dal 01.01.2018 nell'apposito registro istituito dalla Camera di Commercio di Genova ai sensi dell'art.25, comma 8 del D.L. n.179 del 18/10/2012. L'aliquota è riconosciuta, per un periodo di tre anni dall'iscrizione nell'apposito registro, agli immobili posseduti e utilizzati direttamente dalla Start-up innovativa per le attività di ricerca scientifica e tecnologica o per le attività finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, purché la società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali. L'aliquota è altresì riconosciuta, per un periodo di tre anni dall'iscrizione della Start–up innovativa nell'apposito registro, per gli immobili locati con contratto registrato, alla Start-up innovativa, utilizzati dalla stessa per le attività di ricerca scientifica e tecnologica o per le attività finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,84%	Per le unità immobiliari che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa, possedute e utilizzate direttamente da piccole e medie imprese innovative (PMI innovative), così come definite all'art. 4 del D.L. 3 del 24 gennaio 2015, convertito nella L. 33/2015, iscritte nell'apposito registro istituito dalla Camera di Commercio. L'aliquota è riconosciuta, per un periodo di tre anni dall'iscrizione nell'apposito registro, agli immobili posseduti dalla "PMI innovativa", purché la società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,91%	Per le unità immobiliari di categoria catastale D1 e D7, che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa, posseduti e utilizzati direttamente da imprese e realizzati per consentire nuovi insediamenti di attività produttive o ampliamento di quelli esistenti nell'anno in corso, al fine di incrementare i livelli occupazionali l'aliquota è riconosciuta per cinque anni, al netto del turn over, in caso di mantenimento e/o ulteriore incremento dei livelli occupazionali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare per ciascuna annualità, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,96%	Per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena

	l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
0,96%	Per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale, dell'arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,96%	Per le unità immobiliari utilizzate e destinate a sale cinematografiche e teatrali di categoria catastale D3, possedute da soggetti che le utilizzano direttamente quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
1,01%	Per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che rientrino nella definizione di micro e piccola impresa così come definite dall'art. 2 commi 2), 3) e 4) del Decreto Ministeriale del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
1,06% **(a tale aliquota va applicata riduzione del 25% in base all'art. 1, comma 53 della L. 208/2015)**	Per i proprietari che concedono in locazione immobili con contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1 L. 431/98) o con contratti transitori per studenti universitari (art. 5, comma 2 L. 431/98). I soggetti interessati per poter applicare tale agevolazione dovranno eseguire gli adempimenti previsti dal comma 4 dell'art. 4 quater del Regolamento IMU.
1,06% **(aliquota ordinaria)**	Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

Detrazione

1. In base all'art.13 del D.L. 201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

2. La detrazione si applica anche:
   a) alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   b) alle unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.

Allegato "B"

ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

Aliquota dello 0,10 per cento	Immobili strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
Aliquota dello 0,10 per cento	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Aliquota dello 0 per cento	Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, l'abitazione principale e relative pertinenze nonché gli immobili ad essa assimilati sono stati esclusi dal campo di applicazione della TASI.

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 0 0 N. 2018-DL-32 DEL 30/01/2018 AD OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2018

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

06/02/2018

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 0 0	**DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE**
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-32 DEL 30/01/2018	
Modifica aliquote/tariffe	

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2018

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [ ] NO [X]

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [X] NO [ ]

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [ ] NO [x]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [ ] NO [x]

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI [x] NO [ ]

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

Genova, 06/ 02 /2018

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 0 0 N. 2018-DL-32 DEL 30/01/2018 AD OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2018

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

07/02/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 0 0 N. 2018-DL-32 DEL 30/01/2018 AD OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2018

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia al provvedimento di adozione del bilancio 2018.

07/02/2018

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente